



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 24/23 del 16.5.2017

Autocertificazione di attività pertinenti il settore dei mangimi svolte nelle aziende zootecniche

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. N. 445/2000)

Il sottoscritto _____ - _____
NOME COGNOME

nato a _____ Prov. _____ il ____/____/____
COMUNE o STATO ESTERO

residente a _____ Prov. _____
COMUNE

_____ n. _____
VIA / PIAZZA / LOCALITÀ NUMERO CIVICO

Telefono/Fax _____ Cell. _____

e-mail / PEC _____

in qualità di proprietario dell'allevamento identificato dal seguente codice aziendale:

IT _____
CODICE COMUNE - PROVINCIA - N° PROGRESSIVO

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA DI

(Barrare la/e casella/e per ogni attività che si autocertifica)

- a) applicare le buone pratiche di alimentazione degli animali di cui all'Allegato III del Regolamento (CE) n. 183/2005;
- b) svolgere una o più delle seguenti attività per il fabbisogno esclusivo della propria azienda e perciò di rispettare i requisiti indicati negli Allegati pertinenti del Regolamento (CE) n. 183/2005 per:
 - operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e operazioni correlate di cui all'art. 5, paragrafo 1
 - somministrazione di mangimi prodotti nella propria azienda (requisiti dell'Allegato III)
 - acquisto mangimi da terzi, stoccaggio e somministrazione di mangimi (requisiti dell'Allegato I)
 - miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati (requisiti dell'Allegato I)
 - operazioni diverse da quelle sopra menzionate, compresa la miscelazione di mangimi, sempre per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, ma con additivi o premiscele di additivi diversi da quelli per insilati (requisiti dell'Allegato II).

Si allega fotocopia del seguente documento di identità:

Carta d'identità Patente Passaporto N. _____

Luogo _____ Data ____/____/____

Firma del dichiarante

Vidimazione funzionario ASSL

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005
che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (*stralcio*)

considerando quanto segue:

- (1) La produzione animale svolge un ruolo molto importante nel settore agricolo della Comunità. I risultati soddisfacenti di tale attività dipendono in larga misura dall'uso di mangimi sicuri e di buona qualità.
- (2) La ricerca di un elevato livello di protezione della salute umana e della salute degli animali è uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, come stabilito nel Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- (6) L'obiettivo principale delle nuove norme in materia di igiene contenute nel presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto concerne la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tenendo particolarmente conto dei seguenti principi:
 - a) la responsabilità primaria della sicurezza dei mangimi ricade sull'operatore del settore dei mangimi;
 - b) la necessità di garantire la sicurezza dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare, a partire dalla produzione primaria dei mangimi fino alla loro somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;
 - b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti.

Articolo 3

Definizioni

- f) «produzione primaria di mangimi», la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, (...) da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta (...), non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico.

Articolo 5

Obblighi specifici

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.
5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti.

Articolo 18

Misure transitorie

4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.